



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE POLITICHE SOCIALI
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. A1
Ariano Irpino (AV) - P.IVA 02706910649
consorzioa1@legalmail.it – 0825/872441

Allegato.1_ Schema di Convenzione

Convenzione disciplinante prestazioni, modalità, condizioni, durata, oneri e corrispettivo dei prestatori del Sistema di accreditamento dei fornitori dei Servizi di nido e micro nido d'infanzia e integrativi al nido.

CUP_____

CIG_____

Tra

L' Azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali nei Comuni dell'ambito territoriale A 1, amministrazione concedente e per la stessa _____

ED

Il fornitore _____ P.IVA _____ in persona del legale
rappresentante _____ nato a _____ e residente in
_____ che stipula con i poteri di rappresentanza conferiti in atto

Mediante la sottoscrizione con firma digitale delle parti

Premesso:

Che nel rispetto del Codice dei contratti pubblici, articolo 6, in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato.

Che a norma dell'articolo 55 del D.lgs. 117/2017, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle funzioni di programmazione e organizzazione territoriale dei servizi del Piano sociale di zona, coinvolgono gli enti del Terzo settore anche mediante forme di accreditamento, individuando gli stessi nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Considerato:

Che con deliberazione del CDA nr. 24 del 19/04/2024 son stati conferiti gli indirizzi di procedere ad emanazione di apposito avviso pubblico per l'ammissione degli interessati al Sistema di Accreditamento dei fornitori dei Servizi di nido e micro nido d'infanzia ed integrativi così come regolati da relativo Catalogo dei titoli di servizio.

Che l'amministrazione con provvedimento nr. 283 dello 05/08/2025 ha emanato un avviso pubblico per l'ammissione dei prestatori al Sistema di Accreditamento dei fornitori dei Servizi di nido, micro nido d'infanzia ed integrativi al nido, come regolati dal relativo Catalogo dei titoli di servizio.

Che con provvedimento nr. 357 del 30/09/2025 è stato approvato un elenco degli operatori economici ammissibili al Sistema di accreditamento dei Servizi all'infanzia, sotto riserva di verifica dei requisiti di ordine generale previsti dal Titolo IV, Capo II del Codice, dei requisiti di ordine speciale previsti a norma dell'articolo 100 del medesimo Codice e dei rispettivi titoli di possesso delle infrastrutture e abilitativi all'esercizio dei servizi, ancorché degli ulteriori standard qualitativi richiesti dall'avviso pubblico emanato con provvedimento nr. 283 dello 05/08/2025 stabilendo:

- _ di richiedere agli operatori economici ricompresi nell'elenco dei prestatori di compilare un DGUE, attestando di possedere ogni requisito di ammissibilità e soddisfare tutte le altre condizioni disciplinate dal relativo avviso pubblico;
- _ di ammettere gli interessati alla sottoscrizione delle relative convenzioni all'esito favorevole delle verifiche sui requisiti e titoli che abbiano attestato di detenere.

Considerato, altresì:

Che sull'interessato sono stati eseguiti con favorevole esito le verifiche relative al possesso dei requisiti di ammissione e degli altri relativi alla soddisfazione degli altri criteri di selezione previsti dall'avviso pubblico emanato con provvedimento nr. 283 dello 05/08/2025.

Che con provvedimento nr. _____ del _____ il prestatore come sopra costituito e rappresentato è stato ammesso al Sistema di accreditamento dei fornitori dei Servizi di nido e micro nido d'infanzia e integrativi al nido regolato dal relativo catalogo dei titoli di servizio.

Dato atto:

Che nel rispetto dell'avviso pubblico emanato con provvedimento nr. 283 dello 05/08/2025, le obbligazioni nascenti dalla sottoscrizione dalla convenzione sono sottoposte alla clausola condizionale dell'articolo 1353 del Codice Civile relativa alla risoluzione della medesima, intendendo e convenuto dalle parti che l'efficacia della stessa è subordinata alla disponibilità effettiva delle risorse del finanziamento da trasferirsi da parte dei Comuni all'ambito territoriale di appartenenza.

Che il prestatore nella domanda di partecipazione all'avviso pubblico emanato con provvedimento nr. 283 dello 05/08/2025 ha dichiarato di accettare integralmente e senza alcuna riserva le regolazioni contenute nel medesimo avviso.

Tutto quanto innanzi premesso e considerato.

Le parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 Premesse.

Le parti come innanzi costituite e rappresentate accettano premesse e narrativa al presente atto, formanti parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2 Oggetto della convenzione.

La presente convenzione regola le obbligazioni assunte dai contraenti relativamente a condizioni, modalità, termini, oneri e compenso del servizio conformemente prestato dall'operatore economico ammesso al Sistema di accreditamento dei fornitori dei Servizi all'infanzia.

I servizi regolati dal presente atto corrispondono a quelli indicati dal prestatore nella rispettiva domanda di partecipazione all'avviso pubblico emanato dall'amministrazione con provvedimento nr. 283 dello 05/08/2025 per l'ammissione al Sistema di Accreditamento dei fornitori dei Servizi all'infanzia.

Relativamente alla prestazione del servizio si applicano disciplina e regolazioni recate dal Catalogo dei Servizi adottato dalla Regione Campania con DGR n. 107 del 27/04/2014 e modificato con DGR n. 439 del 19/07/2023, proposto alla revisione come in allegato 2 della DGRC n. 379 del 25/07/2024_ Servizi residenziali/semiresidenziali soggetti al relativo regime autorizzatorio previsto dal Regolamento del 7 aprile 2014, nr. 4_ Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11

Il prestatore garantisce per la durata della convenzione la permanenza dei requisiti di ordine generale previsti dal Titolo IV, Capo II del Codice, dei requisiti di ordine speciale indicati dal Codice, articolo 100 e dei relativi titoli di possesso e abilitativi dell'esercizio del servizio, ancorché degli ulteriori standard qualitativi previsti dagli articoli 5,6 e 7 dell'avviso pubblico emanato con provvedimento nr. 283 dello 05/08/2025.

Lo stesso prestatore si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione qualsiasi causa di decadenza, ovvero eventuali situazioni intervenute a modificare requisiti e titoli posseduti al momento della sottoscrizione del presente atto.

Articolo 3 Prestazioni.

Le prestazioni regolate dal presente atto sono corrispondenti a quelle previste dai provvedimenti di abilitazione all'esercizio del servizio e dell'ammissione del prestatore al Sistema di accreditamento dei fornitori dei servizi di nido e micro nido d'infanzia ed integrativi al nido.

Sono garantite dal prestatore le condizioni della piena disponibilità, accessibilità, qualità, completezza e continuità del servizio, tenendo conto delle specifiche esigenze dei destinatari finali delle stesse.

Lo stesso prestatore impiega per l'intera durata della convenzione personale idoneo, rientrante nei profili professionali previsti, nel possesso delle qualifiche, dei titoli formativi e delle competenze professionali, nel quantitativo sufficiente ad assicurare la prestazione conforme dei servizi rispettando standards nazionali e regionali e normazione del settore, in quanto applicabili, nonché compatibile col numero dei posti autorizzato dal Titolo di abilitazione all'esercizio del relativo servizio concesso dall'amministrazione competente.

L'amministrazione esegue verifiche e controlli sulla prestazione conforme del servizio, destinati ad accertare l'effettivo rispetto da parte del fornitore delle regolazioni contenute nel presente atto, compresa l'applicazione del CCNL dei lavoratori delle cooperative del settore socio_sanitario_assistenziale_educativo e delle Cooperative sociali indicato dall'amministrazione, ovvero di diverso CCNL, ove lo stesso sia indicato dal prestatore nella domanda di ammissione al sistema di accreditamento dei fornitori dei servizi all'infanzia, garantendo le stesse tutele previste dal contratto collettivo indicato dalla amministrazione.

Alla prestazione del servizio si applicano le regolazioni contenute nel Catalogo dei servizi relativamente ad attività, requisiti strutturali, ricettività e requisiti organizzativi funzionali e figure professionali, nonché le condizioni regolate dagli articoli 3, 11 e 15 dell'avviso emanato per l'ammissione al Sistema di accreditamento dei fornitori dei servizi all'infanzia.

Gli orari del funzionamento del servizio dal lunedì al venerdì nei giorni feriali, sono regolati dall'avviso emanato per l'ammissione al Sistema di accreditamento dei fornitori dei servizi all'infanzia.

Le obbligazioni giuridiche scaturenti dalla sottoscrizione della presente convenzione sono sottoposte alla clausola condizionale dell'articolo 1353 del Codice Civile relativa alla risoluzione della medesima, intendendo e convenuto dalle parti che l'efficacia della convenzione è subordinata alla disponibilità delle risorse del finanziamento da trasferirsi da parte dei Comuni all'ambito territoriale di appartenenza.

Fermo restando l'osservanza delle disposizioni contenute nel Catalogo regionale dei servizi, qualsiasi delle prestazioni non regolata dalla presente convenzione e dall'avviso per l'ammissione degli soggetti interessati al Sistema di accreditamento dei fornitori dei Servizi all'infanzia, prestati accessoriamente nella libera organizzazione aziendale del fornitore, discostandosi dal periodo di funzionamento annuale dei servizi e dagli orari giornalieri di apertura regolati dalla presente convenzione, sono esclusi dal corrispettivo del titolo di servizio e sono a totale carico del prestatore e delle famiglie interessate.

L'amministrazione assicura, infine, una costante attività di vigilanza e controllo anche mediante l'effettuazione di visite di sopralluogo nelle sedi dei servizi assegnando uno o più addetti allo svolgimento delle attività monitoraggio e misurazione relative agli standard di soddisfazione dei destinatari finali dei servizi.

Articolo 4

Destinatari finali dei servizi.

Destinatari finali delle prestazioni regolate dal presente atto sono le famiglie dei bambini ammessi alla frequenza del servizio mediante apposito avviso emanato secondo principi di uniformità, economicità e trasparenza nel rispetto delle norme, dei regolamenti e disposizioni applicabili e dei criteri disciplinanti requisiti, precedenza, condizioni e termini previsti dal Regolamento disciplinante accesso, compartecipazione e fruizione dei servizi dell'infanzia dell'ambito territoriale A 01 adottato con la deliberazione dell'assemblea n. 09 del 31/08/2021.

La quantificazione dei posti autorizzati corrisponde al totale dei posti indicati per ciascun prestatore accreditato dalla relativa abilitazione all'esercizio del servizio, concessa allo stesso prestatore dall'amministrazione territoriale competente ai sensi del RR 4/2024, articolo 6, sulla base dei requisiti comuni e specifici regolati dal medesimo regolamento, articolo 5 e degli altri requisiti disciplinati dal relativo Catalogo regionale dei servizi.

Le famiglie dei bambini ammessi alla frequenza dei servizi, rispettando l'ordine delle graduatorie formate ad espletamento del relativo avviso, opzionano, all'interno dell'elenco degli operatori economici del Sistema di accreditamento dei fornitori, un loro fornitore del servizio, sulla base della qualità del servizio offerto, della prossimità ed altre convenienze.

Le famiglie dei bambini ammessi alla frequenza si rivolgono al fornitore dalle stesse opzionato per ricevere le relative prestazioni, trasferendo al fornitore opzionato l'esigibilità nei confronti dell'amministrazione della propria controprestazione in corrispondenza della valorizzazione economica dei "Titoli di servizio".

Le famiglie interessate, entro 7 giorni dalla ammissione al servizio, hanno l'obbligo di accettare in forma scritta le condizioni del servizio mediante la sottoscrizione dell'atto di adesione indicando fornitore opzionato ed accettazione della quota contribuzione al costo del servizio.

Il pagamento della retta di compartecipazione deve essere effettuato entro il giorno 5 del mese della frequenza del bambino.

L'avvenuto pagamento della contribuzione deve essere provato mediante esibizione di idonea ricevuta di pagamento e consegna al personale del servizio della copia relativa al versamento da effettuarsi entro la metà del mese di frequenza.

L'amministrazione, con provvedimento dell'organo responsabile, sulla base dei posti autorizzati occupati e delle risorse di finanziamento disponibili, si riserva di riprogrammare la durata di funzionamento dei servizi, nonché rideterminare la valorizzazione economica dei titoli di servizio, vevoli nel periodo di efficacia dalle relative convenzioni.

Articolo 5

Localizzazione dei servizi e posti autorizzati.

L'operatore economico rende le prestazioni del servizio nelle infrastrutture dei Comuni o da altri soggetti relativamente alle quali detiene un titolo di possesso valido ed efficace.

La quantificazione dei posti autorizzati corrisponde al totale dei posti indicati per ciascun prestatore dal provvedimento di abilitazione all'esercizio del servizio, concessa allo

stesso dall' amministrazione territoriale competente ai sensi del RR 4/2024, articolo 6, sulla base dei requisiti comuni e specifici regolati dal medesimo regolamento, articolo 5 e degli ulteriori requisiti disciplinati dal relativo Catalogo regionale dei servizi.

Ove dai controlli formali e sostanziali dell'amministrazione, le infrastrutture utilizzate per la prestazione del servizio risultino inidonee, ovvero carenti di titolo possesso valido, lo stesso prestatore decade dall'accreditamento e la presente convenzione è risolta.

Articolo 6

Durata della convenzione.

La presente convenzione ha durata di 12 mesi decorrenti dalla effettiva prestazione, anche anticipata, del servizio, prorogabile nel triennio, di periodo in periodo, con apposito provvedimento emanato dall'organo responsabile, ciò anche ai fini dell'ordinazione delle prestazioni e della stessa valorizzazione economica dei titoli di servizio, sulla base dei posti autorizzati occupati e delle risorse del finanziamento effettivamente disponibili.

Ove la disponibilità delle risorse economiche di finanziamento risultino insufficienti a sostenere l'offerta dei servizi preventivata, l'amministrazione si riserva di riprogrammare periodo di funzionamento dei servizi e durata delle medesime convenzioni e rideterminare la stessa valorizzazione economica dei titoli di servizio.

Articolo 7

Titoli di servizio e loro finanziamento.

L'amministrazione concedente determina la valorizzazione economica dei titoli di servizio per ciascun esercizio di bilancio applicando la seguente formula:
$$\text{risorse disponibili} / \text{totale dei posti autorizzati occupati} = \text{valorizzazione economica del titolo commisurata alla durata del relativo servizio.}$$

I titoli di servizio sono concessi alle famiglie dei bambini ammessi alla frequenza dei servizi ad espletamento di avviso pubblico e sono spendibili previa opzione del prestatore esercitata dalle medesime, trasferendo al prestatore opzionato l'esigibilità nei confronti dell'amministrazione della valorizzazione economica del titolo di servizio.

La valorizzazione economica del titolo di servizio compensa le prestazioni rese dal fornitore del servizio conformemente alle regolazioni recate dal Catalogo dei Servizi sociali adottato dalla Regione Campania con DGR n. 107 del 27/04/2014 e modificato con DGR n. 439 del 19/07/2023, proposto alla revisione in allegato_2 della DGRC nr. 379 del 25/07/2024_ servizi residenziali/semiresidenziali soggetti al regime autorizzatorio previsto dal Regolamento Regionale del 7 aprile 2014, n. 4 e dai provvedimenti di abilitazione all'esercizio del servizio e di relativa ammissione al Sistema di accreditamento dei fornitori dei Servizi all'infanzia.

Gli stanziamenti che assicurano la sostenibilità finanziaria dei servizi all'infanzia regolati dai "Titoli di servizio" trovano imputazione e copertura sulle disponibilità del Bilancio dell'ente. Con l'approvazione del bilancio previsionale e delle relative variazioni, a valere sugli stanziamenti dallo stesso riportati, senza necessità di ulteriori atti, sono assunti gli impegni della spesa dei "Titoli di servizio".

Le prestazioni dei servizi regolati dal presente atto sono ordinate al prestatore con apposito provvedimento emanato dall'organo responsabile, di periodo in periodo, sulla base delle risorse di finanziamento certe, esigibili e liquide, disponibili per ciascun esercizio di bilancio.

Ove la disponibilità accertata delle risorse di finanziamento dei servizi risulti essere insufficiente a sostenere l'offerta preventivata, l'amministrazione concedente si riserva di riprogrammare periodo di funzionamento dei servizi e durata delle convenzioni, nonché di rideterminare la stessa valorizzazione economica dei titoli di servizio.

Articolo 8 Ordinazione del servizio.

Le prestazioni dei servizi regolati dal presente atto sono ordinate al prestatore, di periodo in periodo, con apposito provvedimento emanato dall'organo responsabile, sulla base dei posti autorizzati occupati e delle risorse di finanziamento certe, esigibili e liquide, disponibili per ciascun esercizio di bilancio.

Il prestatore comunica all'amministrazione l'elenco dei frequentanti e le informazioni relative all'organizzazione del servizio, compiegando i relativi atti di adesione delle famiglie indicanti fornitore opzionato, regime di frequenza dalle stesse prescelto e relativi importi di contribuzione al costo del servizio.

Ai fini della emanazione del provvedimento finale di rilevanza esterna sono verificati la permanenza dei requisiti in capo al prestatore, la quantificazione dei posti autorizzati e occupati nonché l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie trasferite dai Comuni.

Il prestatore rispetta le disposizioni emanate dall'organo competente relativamente alla ordinazione anche anticipata delle prestazioni e organizzazione del servizio.

Articolo 9 Prestazione conforme del servizio.

Il prestatore garantisce la prestazione conforme del relativo servizio nel rispetto della disciplina recata dal Catalogo dei Servizi sociali adottato dalla Regione Campania con DGR n. 107 del 27/04/2014 e modificato con DGR n. 439 del 19/07/2023, proposto alla revisione in Allegato_ 2 della DGRC nr. 379 del 25/07/2024_ Servizi residenziali e semiresidenziali soggetti al regime autorizzatorio ai sensi del Regolamento Regionale del 7 aprile 2014, nr. 4, dai provvedimenti di abilitazione all'esercizio del relativo servizio, di ammissione al Sistema di accreditamento dei fornitori dei servizi all'infanzia, di ordinazione delle prestazioni, di determinazione della valorizzazione economica dei titoli di servizio e dall'avviso di ammissione al Sistema di accreditamento dei servizi all'infanzia, nonché della presente convenzione.

L'amministrazione riconosce la prestazione conforme del servizio ad esito di riscontro della effettiva frequenza dei bambini.

La dotazione organica minima del personale impiegato dal prestatore deve rispettare la normativa statale in materia di figure professionali del settore, in quanto applicabile.

Il prestatore assume l'obbligazione di garantire condizioni non discriminatorie e del regolare trattamento giuridico, economico e assicurativo del proprio personale dipendente nella applicazione del CCNL dei lavoratori delle cooperative del settore socio_ sanitario_ assistenziale_ educativo e Cooperative sociali indicato dall'amministrazione, ovvero di un diverso CCNL, ove lo stesso sia stato comunicato dal prestatore nella domanda presentata per l'ammissione al Sistema di accreditamento, assicurando le medesime tutele previste dal contratto collettivo indicato dall'amministrazione.

Lo stesso prestatore assume l'obbligazione di garantire gli ulteriori standard qualitativi richiesti ai fini dell'accreditamento dell'offerta del relativo servizio così come previsti dal RR 4/2014, articolo 9, commi 1 e 3, di seguito elencati:

a_ adozione in modalità formalizzata di contratto educativo/assistenziale con l'utente, prevedendo il coinvolgimento dei familiari/tutori;
b_ adozione di procedure digitali relativa alla gestione del tracciato degli interventi;
c_ adozione di piani di programmazione e modalità di controllo dei risultati, soggetti ad aggiornamento relativi a:

1_ obiettivi generali e particolari del servizio;

2_ azioni finalizzate a garantire la continuità assistenziale, attraverso il raccordo con altri servizi, strutture e agenzie del territorio;

3_ raccordo con l'ambiente esterno e interazioni stabilite dall'utenza con le risorse del territorio;

4_ formazione del personale ed azioni rivolte a favorire l'inserimento del personale neoassunto e del personale volontario (affiancamento, tutoraggio ed altro);

5_ prevenzione del BURNOUT, nel quale sono individuati i fattori di rischio e pianificate almeno le seguenti attività:

a_ riunioni organizzative degli operatori con periodicità almeno mensile.

b_ supervisione, con periodicità almeno semestrale, realizzata da personale in possesso di comprovata esperienza.

Sono garantiti dal prestatore per tutta la durata della convenzione la permanenza dei requisiti di abilitazione all'esercizio del servizio concesso dalla amministrazione competente e del titolo di possesso idoneo delle infrastrutture utilizzate dallo stesso.

Articolo 10

Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e coperture assicurative.

Il prestatore ha l'obbligo di disporre ai sensi del D.lgs. 81/2008 di ogni necessario presidio, ovvero dispositivo organizzativo idoneo a tutelare la incolumità e la sicurezza dei lavoratori impiegati, dei destinatari finali del servizio e di coloro che per qualsiasi motivo stabiliscano una interazione con le attività previste dalla convenzione.

Al personale impiegato deve essere, altresì, fornita la formazione in materia di igiene, prevenzione e tutela della salute.

Il prestatore ha l'onere di dotare il personale degli strumenti necessari alla conforme prestazione del servizio e delle mansioni assicurando condizioni di sicurezza, adeguatezza e decoro.

Lo stesso prestatore del servizio deve disporre di idonea polizza assicurativa per rischi di Responsabilità civile verso Terzi e Operatori (RCT/O), regolarmente stipulata di importo almeno pari a quello della valorizzazione annuale dei titoli di servizio e per periodo pari alla durata della presente convenzione.

Articolo 11

Fatturazione.

Il prestatore emette fatturazione del servizio, con cadenza trimestrale, decorsi trenta giorni dalla prestazione, compiegando al documento contabile:

- a_ registro indicante la effettiva frequenza dei bambini
- b_ indicazione della contribuzione economica delle famiglie
- c_ contratti di lavoro del personale impiegato nella prestazione del servizio
- d_ cedolini paga relativi alla retribuzione del personale impiegato
- e_ bonifici di pagamento del personale impiegato
- f_ F24 attestanti l'evasione degli obblighi contributivi, assicurativi e previdenziali.
- g_ altra documentazione eventualmente richiesta dall'amministrazione.

La controprestazione è regolata sulla base della valorizzazione economica unitaria dei Titoli di servizio, determinata dall'amministrazione sulla base dei posti autorizzati occupati e delle risorse di finanziamento effettivamente disponibili.

Articolo 12

Liquidazioni e pagamenti.

L'organo competente dell'amministrazione sulla base della documentazione indicata dal precedente articolo rimessa dal prestatore, procede ai pagamenti nel termine di trenta giorni dalla emissione della fattura ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 01/07/2009, n. 78, convertito nella Legge n. 102/2009 mediante provvedimento, previo preventivo parere di regolarità tecnica ed amministrativa e parere di regolarità contabile e copertura finanziaria resi ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

L'amministrazione subordina l'emanazione degli atti di liquidazione della prestazione e l'emissione degli ordini di pagamento all'esito favorevole dei controlli eseguiti per accertare la prestazione conforme del servizio, nonché le stesse condizioni del regolare trattamento giuridico, economico e non discriminazione del personale impiegato dal prestatore ai sensi della presente convenzione.

Allo scopo di garantire la tempestività dei pagamenti, rispettando le previsioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000 relative alle azioni di contrasto ai ritardi del pagamento nelle transazioni commerciali, nonché nel rispetto dell'articolo 9 del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito nella Legge nr. 102/2009, fatta salva la espressa disponibilità del fornitore, possono essere definiti dalle parti appositi, separati accordi regolanti la disponibilità del medesimo prestatore ad accettare termini di pagamento più lunghi rispetto a quelli previsti dalle norme vigenti.

Articolo 13

Tracciabilità.

Si applicano le linee guida di cui alla Determinazione ANAC n. 371 del 27 luglio 2022, nonché la normativa nazionale e regionale in materia.

Il fornitore rispetta gli obblighi:

- _di utilizzare conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- _di effettuare movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, con espresso divieto di utilizzo del denaro contante;

Lo stesso fornitore negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione rende indicazione del Codice unico di progetto (CUP) e del relativo CIG trattandosi di prestazioni sociali soggette a sola tracciabilità affidate tramite indagine di mercato.

Articolo 14

Controlli e verifiche sulla conforme prestazione del servizio

L'amministrazione procedente esegue, verifiche e controlli sulla prestazione conforme del servizio, destinate ad accertare che siano rispettate le regolazioni e condizioni previste dall'avviso emanato per l'ammissione al Sistema di Accreditamento dei fornitori dei Servizi all'infanzia, dalle ulteriori disposizioni attinenti e dalla presente convenzione.

L'amministrazione procede, altresì, alle verifiche formali e sostanziali sui requisiti di ordine generale e speciale, sugli ulteriori titoli di possesso ed abilitativi del servizio e sugli altri standard qualitativi che gli operatori economici abbiano attestato di detenere ai fini dell'ammissione al sistema di accreditamento.

Non sono richiesti agli interessati documentazioni comprovanti possesso dei requisiti o altri incartamenti, se gli stessi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico FVOE o, sono nel possesso della amministrazione concedente, per effetto di una precedente procedura.

Le attività di verifica sono eseguite anche mediate lo svolgimento visite di sopralluogo nelle sedi dei servizi da parte di uno o più addetti allo svolgimento dei relativi controlli.

Ove dai controlli effettuati risultino accertati situazioni di prestazione del servizio non conforme, elementi di grave pregiudizio per i bambini e le famiglie, ovvero la perdita dei requisiti attestati dall'interessato ai fini dell'ammissione al Sistema di accreditamento dei fornitori dei Servizi all'infanzia, ed il prestatore decade dai benefici che ne derivano e la presente convenzione risolta di diritto.

Articolo 15

Monitoraggio sul livello di soddisfazione dei destinatari finali del servizio.

Le Linee Guida ANAC prevedono che le amministrazioni pubbliche nel concedere voucher o titoli di servizio ai cittadini da spendere presso fornitori accreditati attuino la verifica periodica del fabbisogno e della qualità delle prestazioni eseguite anche attraverso la misurazione del grado di soddisfazione degli utenti.

L'amministrazione procede alla formazione di nucleo operativo addetto a monitorare gli standard di soddisfazione dei destinatari finali del servizio.

Articolo 16

Cessione del credito e subappalto.

Non è consentito al prestatore di cedere in favore di terzi soggetti nessun credito e/o diritto derivante dalla sottoscrizione del presente atto.

Il prestatore ha tuttavia la facoltà di richiedere all'amministrazione concedente di accettare le operazioni relative ai propri crediti nel rispetto delle seguenti condizioni:

1_ eventuali somme derivanti dai crediti possono essere girate ad istituti di credito autorizzati fermo restando la formale accettazione resa dall'amministrazione. La stessa amministrazione non assume alcuna responsabilità od onere di carattere economico,

ovvero di qualunque altra natura per interessi maturati o maturandi che siano riconducibili ad anticipazioni e/o sovvenzioni creditizie concesse al fornitore inserito nel Sistema di accreditamento da Banche e/o istituti di credito.

2_ eventuali operazioni relative ai crediti del prestatore non devono in ogni caso pregiudicare, ovvero interferire con la prestazione conforme del servizio, non risultare di ostacolo o pregiudizio alle verifiche eseguite dall'amministrazione sulla conforme prestazione del servizio, ovvero alle attività di rendiconto sulle prestazioni e sulla spesa. È vietato al prestatore di subappaltare la prestazione del servizio. Sono conseguentemente nulli gli accordi con i quali sono affidate a terzi le prestazioni essenziali educative e assistenziali rivolte ai bambini ed alle famiglie regolate dalla presente convenzione. Possono essere affidate a terzi eventuali attività accessorie meramente strumentali non comprese nelle prestazioni essenziali indicate dalla presente convenzione.

Articolo 17

Decadenza, recesso, risoluzione della convenzione e poteri sostitutivi.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'amministrazione può recedere dalla presente convenzione in qualunque momento, previa formale comunicazione da darsi per iscritto con preavviso non inferiore a venti giorni, purché tenga indenne il prestatore mediante pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14.

L'operatore economico decade dal Sistema di accreditamento dei fornitori dei servizi all'infanzia e la presente convenzione è risolta di diritto ove lo stesso:

- a_ abbia prodotto false documentazioni o dichiarazioni mendaci;
- b_ sia intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati previsti dal Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.
- c_ sia intervenuta la perdita o la decadenza dei requisiti dallo stesso attestati per l'ammissione al Sistema di accreditamento.
- d_ risultino accertate violazioni di cui ai precedenti artt. 10 e 16.
- e _ ove le infrastrutture utilizzate per la prestazione del servizio risultino inidonee, ovvero carenti di titolo possesso valido ed efficace.
- f_ risulti accertato un grave inadempimento della prestazione del servizio, o sia arrecato un pregiudizio ai destinatari finali del servizio.
- g_ la prestazione del servizio sia stata ritardata per negligenza del prestatore.

Nelle situazioni comportanti risoluzione della convenzione il prestatore ha diritto esclusivamente al pagamento dei servizi conformemente eseguiti.

Nella eventualità di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale, l'amministrazione trattiene dai pagamenti dovuti al prestatore l'importo corrispondente all'inadempienza per il versamento diretto successivo agli enti previdenziali e assicurativi.

Nelle situazioni di ritardo relativo al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato dal prestatore, l'organo competente dell'amministrazione invita per iscritto l'operatore economico a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove, entro 15 giorni dalla ricezione dell'invito, non sia stata formalmente e motivatamente contestata la fondatezza della richiesta, l'amministrazione paga direttamente ai lavoratori anche in corso d'opera le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al prestatore.

Articolo 18 Trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Titolare_ Azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali nei Comuni dell'ambito territoriale A01, anche mediante strumenti digitali, nel rispetto della normativa nazionale nonché dei fondamentali principi contenuti nel GDPR UE 2016/679, per il tempo strettamente necessario ed esclusivamente per conseguire le finalità istituzionali previste dalla presente convenzione, nell'osservanza delle misure di sicurezza volte a prevenire perdita dei dati, usi illeciti o non corretti od accessi non autorizzati.

La base giuridica del trattamento è costituita dall'art. 6 comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679 "il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto, ovvero di misure precontrattuali di cui l'interessato è parte e/o comunque adottate su richiesta dello stesso".

Dati personali ed informazioni sono trattati da personale prevalentemente tecnico, autorizzato al trattamento o da eventuali persone autorizzate per occasionali operazioni di manutenzione, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento in osservanza dell'articolo 6 del GDPR UE 2016/679.

Agli effetti della sottoscrizione della presente convenzione, il prestatore del servizio accetta la nomina di "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" conferita contestualmente dal Titolare.

Articolo 19 Modifiche della convenzione.

Alla presente convenzione possono essere apportate modifiche, integrazioni ed aggiornamenti, col consenso delle parti e previo provvedimento degli organi competenti dell'amministrazione, specialmente qualora siano introdotte dallo Stato e/o dalla Regione innovazioni e/o modifiche della disciplina relativa ai requisiti giuridici, professionali, tecnici, organizzativi e strutturali del servizio e l'accreditamento del prestatore.

Articolo 20 Controversie.

Qualsiasi insorgente controversia derivante dall'interpretazione della presente convenzione che non possa trovare una bonaria ricomposizione delle parti, è rimessa alla giurisdizione del Foro del Tribunale di Benevento.

Articolo 21
Norme finali di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni legislative e normative vigenti in quanto applicabili.

Articolo 22
Registrazione.

La presente convenzione non è soggetta a registrazione se non su richiesta dei contraenti.

Articolo 23
Sottoscrizione.

La presente convenzione è sottoscritta dalle parti con firma digitale.

L'organo competente dell'amministrazione _____

Il legale rappresentante del fornitore _____